STABILE ORGANIZZAZIONE

Art. 14 del D.P.R. n. 600/1973
Artt. 2425-*bis* e 2426 c.c.
Oic 17, 26

Alessandro Germani

La contabilità della stabile organizzazione estera segue i criteri del bilancio consolidato

La disciplina contabile delle stabili organizzazioni all'estero di società residenti in Italia è contenuta nell'art. 14 del D.P.R. n. 600/1973, in base al quale **la *branch* deve contabilizzare distintamente i fatti di gestione che la riguardano**. Dopodiché i saldi della stessa possono essere trasferiti alla casa madre secondo una serie di modalità che sono state chiarite da alcuni risalenti interventi della prassi amministrativa. Nel caso in cui la *branch* operi in una **valuta differente dall'euro**, vi sarà la tematica dell'applicazione dei cambi ai saldi della stabile organizzazione, secondo i principi stabiliti per queste operazioni dall'**Oic 17 in tema di bilancio consolidato**. A questo medesimo principio contabile occorre fare riferimento poi per provvedere all'elisione delle partite *intercompany* che intercorrono fra la casa madre e la stabile organizzazione. In definitiva, si addiviene al bilancio della casa madre operando secondo la logica propria di un bilancio consolidato.

La tenuta contabile della stabile organizzazione estera

La nozione di stabile organizzazione è disciplinata in modo specifico dal punto di vista fiscale (art. 162 del Tuir), intendendosi generalmente quella **sede o centro di affari non temporaneo attraverso il quale un'impresa commerciale non residente esercita la propria attività economica, producendo reddito nel territorio di un'altra nazione.**

Dal punto di vista civilistico, la stabile organizzazione coincide con la sede secondaria e, di fatto, corrisponde a una mera *fictio iuris*, in quanto corrisponde alla modalità con cui una società è presente in un'altra giurisdizione attraverso una propria sede fissa d'affari. Il codice civile disciplina all'art. 2508 le società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato in quanto soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana sulla pubblicità degli atti sociali. Non esiste invece una corrispondente normativa per ciò che concerne le società italiane che dispongano di sedi secondarie all'estero, giacché la disciplina delle stesse sarà demandata alle disposizioni dello Stato presso il quale tale sede secondaria è collocata.

Tuttavia la tematica della stabile organizzazione all'estero di imprese italiane interessa ai fini del presente contributo, in quanto è opportuno soffermarsi sulle modalità di tenuta contabile di tale sede secondaria e sulle implicazioni che si vengono a determinare sul bilancio della società madre. Infatti, in occasione della chiusura di bilancio delle società italiane che abbiano un radicamento all'estero mediante una o più stabili organizzazioni, occorre domandarsi secondo quale modalità possano essere riportati i saldi della *branch* nei conti della società madre italiana.

In prima battuta, occorre osservare che **le stabili organizzazioni estere tengono una propria contabilità**, che dovrà appunto essere **integrata con quella della società madre** che redige il bilancio, **in una valuta che, in molti casi, è differente dall'euro.** Dal punto di vista, infatti, della tenuta contabile, occorre rifarsi all'art. 14, comma 5, del D.P.R. n. 600/1973, in base al quale «*Le società, gli enti e gli imprenditori di cui al primo comma che esercitano attività commerciali all'estero mediante stabili organizzazioni e quelli non residenti che esercitano attività commerciali in Italia mediante stabili organizzazioni, devono rilevare nella contabilità distintamente i fatti di gestione che interessano le stabili organizzazioni, determinando separatamente i risultati dell'esercizio relativi a ciascuna di esse*». Questa disposizione, come si può notare agevolmente, stabilisce uno stesso principio che è valido tanto per le società italiane con stabili organizzazioni all'estero, quanto per quelle estere con stabile organizzazione in Italia. Tale principio stabilisce la regola basilare per cui i **fatti di gestione che riguardano la *branch*** devono essere **rilevati in contabilità distintamente** per **determinare separatamente i risultati dell'esercizio relativi a ciascuna *branch*.**

Ragionando, in particolare, sugli **obblighi di tenuta contabile** per la stabile organizzazione in Italia di

red240135 - - © Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA

un soggetto non residente, tali obblighi appaiono adempiuti qualora i fatti di gestione siano riepilogati, per i soggetti tenuti alla contabilità ordinaria, attraverso i seguenti libri:

- libro giornale;
- libro degli inventari;
- scritture ausiliarie;
- scritture ausiliarie di magazzino (al ricorrere delle condizioni previste);
- registro dei beni ammortizzabili;
- registri Iva.

I metodi contabili previsti dalla prassi dell'Agenzia delle Entrate

Sulla tematica della tenuta contabile della stabile organizzazione estera di un'impresa italiana è intervenuta la stessa Agenzia delle Entrate con alcune pronunce datate, ma che mantengono la loro validità anche attualmente.

In particolare, la circolare ministeriale n. 7/1496 del 30 aprile 1977 aveva confermato la **piena idoneità di una procedura contabile basata sul sistema delle scritture sezionali**.

Successivamente la risoluzione del 15 luglio 1980 n. 9/428 aveva affermato che l'**istituzione di giornali sezionali presso le unità operative di cui si vuole la separata gestione** permette una distinta imputazione di tutti quegli elementi di ricavo e di costo direttamente riferibili alla stessa unità, precisandosi che, in aderenza al disposto dell'ultimo comma dell'art. 14 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, deve ritenersi essenziale la circostanza che le scritture sistematiche siano idonee a evidenziare, senza necessità di rielaborazione, i **distinti risultati gestionali**.

Tali conclusioni erano state espressamente riconfermate dalla risoluzione ministeriale n. 2398 del 1° febbraio 1983.

Pertanto, anche alla luce di queste pronunce di prassi, in dottrina sono state avallate le seguenti soluzioni per la tenuta della contabilità:

- l'istituzione di un **libro giornale locale** da parte della *branch* estera, con **invio periodico dei saldi dei conti alla casa madre**, che provvede a consolidarli nei propri saldi;
- l'istituzione di un **giornale sezionale che evidenzia le operazioni locali** (cd. "sistema delle scritture sezionali" o "decentrato");
- la rilevazione dei fatti di gestione mediante **apposite schede di mastro**, con un **unico libro giornale tenuto dalla casa madre** (cd. contabilità "accentrata").

Il consolidamento dei conti della branch estera nella casa madre

A seconda della metodologia adottata dalla *branch*, come appena descritta, varierà quindi la modalità in capo alla casa madre per assumere nella propria contabilità generale i fatti di gestione della stabile organizzazione estera. Infatti **la casa madre potrà**:

- limitarsi ad assumere il solo risultato finale dell'esercizio, previo bilanciamento di tutte le partite attive e passive, qualora la *branch* abbia istituito un proprio libro giornale;
- effettuare delle riepilogazioni periodiche, qualora la stabile organizzazione abbia adottato un proprio giornale sezionale;
- riportare le singole operazioni, qualora la stabile organizzazione abbia rilevato i fatti di gestione mediante le schede di mastro (e relativi sottoconti), ma senza la tenuta di un giornale sezionale.

Il riflesso della stabile organizzazione estera nel bilancio della casa madre

Una volta chiarite le implicazioni di natura contabile della stabile organizzazione estera, vi saranno due aspetti rilevanti da tenere in debita considerazione.

Il primo riguarda la gestione delle poste in valuta nell'ipotesi in cui la moneta di conto della *branch* estera sia differente dall'euro.

Il secondo riguarda l'assunzione delle scritture della *branch* nella contabilità della casa madre.

Gli aspetti contabili delle gestioni in valuta

L'art. **2425-*bis***, comma 2, c.c. stabilisce che «*I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi a operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta*».

Pertanto la **rilevazione iniziale dell'operazione in valuta** comporta l'iscrizione a conto economico di costi e/o ricavi e nello stato patrimoniale dei corrispondenti crediti e/o debiti secondo il cambio a pronti rilevato alla data di effettuazione dell'operazione.

Poi esiste, per le attività e passività in valuta, presenti al termine dell'esercizio, la necessità di effettuare a tale data la relativa valutazione.

A questo riguardo l'**art. 2426**, comma 1, n. 8-*bis*, c.c. stabilisce che:

red240135 - - © Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA

› le attività e le passività monetarie in valuta sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio;
› gli utili o le perdite su cambi sono imputati a conto economico e l'eventuale utile netto va accantonato in una riserva non distribuibile fino al realizzo;
› le attività e le passività in valuta non monetarie vanno iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto.

Il codice civile non si occupa della conversione dei saldi contabili delle stabili organizzazioni estere. A questo riguardo, per i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi nazionali, torna utile il principio contabile **Oic 26** sulle operazioni in valuta.[1] Il principio si occupa della tenuta della contabilità plurimonetaria per quelle società che intrattengono, in via continuativa, scambi con Paesi che non adottano l'euro come moneta di conto, in quanto operano sia attraverso stabili organizzazioni all'estero, sia direttamente (par. 42). Ciò comporta la necessità di avvalersi di una vera e propria gestione in valuta, documentata con un'apposita contabilità sezionale. Il successivo par. 43 chiarisce che la società che mantiene parte della propria contabilità in valuta può eseguire la conversione dei saldi a fine esercizio, adottando lo stesso metodo con cui si traduce il bilancio di una controllata estera ai fini del consolidamento. Di fatto, il principio Oic 26 richiama il principio **Oic 17** in tema di bilancio consolidato.

Ai fini della **conversione dei saldi in valuta**, si procederà quindi come segue:

› per le voci dello stato patrimoniale della gestione in valuta, siano esse monetarie o non, i saldi sono convertiti in base al cambio a pronti al termine dell'esercizio;
› per le voci di conto economico della gestione in valuta, si applica invece il cambio puntuale esistente alla data di ciascuna operazione; in alternativa, per motivi pratici, è ammesso l'utilizzo del cambio medio di periodo.

Va infine considerato lo **"sbilancio" contabile che si determina per effetto dell'applicazione di due tassi di cambio differenti** (quello di fine esercizio per lo stato patrimoniale e quello puntuale o medio per il conto economico), che concorre a una riserva di patrimonio netto denominata **"riserva da differenze di traduzione"** e che può avere segno positivo o negativo. Oltre ad accogliere le poste di quadratura fra conto economico e stato patrimoniale, tale riserva accoglie altresì gli incrementi o i decrementi derivanti dalle variazioni dei tassi di cambio applicati da un esercizio all'altro sulle poste patrimoniali.[2]

Il recepimento dei saldi della branch

La stabile organizzazione, non godendo di un'effettiva alterità rispetto alla casa madre, non è dotata di un vero e proprio capitale sociale, bensì di un **"fondo di dotazione"** che le viene **conferito dalla casa madre**. A differenza del capitale sociale, il fondo di dotazione non assume rilevanza per i creditori sociali e può subire modificazioni senza che sia necessario il ricorso a particolari formalità, se non eventualmente quelle di natura valutaria.

I **corrispettivi delle operazioni effettuate fra casa madre e stabile organizzazione** sono iscritti tra i ricavi e i costi d'esercizio e, come contropartita, a livello di stato patrimoniale, vi saranno poste di debito/credito fra la casa madre e la *branch*.

Peraltro, sotto il profilo strettamente fiscale, occorre considerare che tali corrispettivi dovranno essere valorizzati secondo prezzi di mercato, onde evitare contestazioni di *transfer pricing*.[3]

Bisogna poi tenere in considerazione che, in fase di **riporto dei saldi della *branch* nei conti della casa madre**, andrà monitorata la presenza di costi della *branch* in contropartita di ricavi della casa madre (o viceversa) a livello di conto economico. Parimenti, a livello patrimoniale, potranno risultare, a fine anno, debiti della *branch* verso la casa madre a fronte dei relativi crediti. In queste situazioni, occorrerà operare come avviene normalmente in fase di redazione di un bilancio consolidato, procedendo a elidere le partite *intercompany* che riguardano la casa madre e la

1. *Cfr. anche la circolare Assonime n. 27 del 22 dicembre 2016.*

2. *Cfr. circolare Assonime cit.*

3. *Ricordiamo infatti che l'art. 152, comma 3, del Tuir stabilisce che «I componenti di reddito attribuibili alle stabili organizzazioni relativamente alle transazioni e alle operazioni tra la stabile organizzazione e l'entità cui la medesima appartiene sono determinati ai sensi dell'art. 110, comma 7».*

red240135 - - © Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA

branch.

In fase di **consolidamento dei conti**, pertanto, bisognerà procedere come segue:

- sommare algebricamente i saldi dei conti della stabile organizzazione con i saldi della casa madre;
- stornare il fondo di dotazione iscritto nel bilancio della stabile organizzazione e, in contropartita, il credito rilevato dalla casa madre;
- stornare i componenti di reddito relativi alle operazioni effettuate tra casa madre e stabile organizzazione (per acquisto di merci, addebito di spese di regia ecc.) e, in contropartita, le relative posizioni creditorie e debitorie.

ESEMPIO 1. RIPORTO DEI SALDI DELLA *BRANCH* NELLA CONTABILITÀ DELLA SEDE CENTRALE

Supponiamo che una società italiana possegga una stabile organizzazione all'estero, la cui contabilità sia tenuta in dollari. Per la conversione delle poste dello stato patrimoniale, si utilizza il cambio a pronti di fine esercizio, ipotizzato pari a 1,3. Invece, per la conversione delle voci di conto economico, supponiamo di utilizzare il cambio medio di periodo, che, per semplicità, è univocamente fissato in 1,2.
Infine, per ciò che concerne il fondo di dotazione della *branch*, si consideri il cambio storico ipotizzato pari a 1,1.
Nelle *tabelle 1* e *2* riportiamo la conversione dei saldi in valuta per la stabile organizzazione estera a livello sia economico, sia patrimoniale.

TABELLA 1

	Conto economico SO estera		
	Usd	**Cambio**	**Euro**
Ricavi	10.000	1,2	12.000
Costi	8.000	1,2	9.600
Utile	2.000		2.400

TABELLA 2

	Stato patrimoniale SO estera		
	Usd	**Cambio**	**Euro**
Attività	5.000	1,3	6.500
Passività	2.000	1,3	2.600
Fondo di dotazione	1.000	1,1	1.100
Utile	2.000	1,2	2.400
Riserva di traduzione			400

La riserva di traduzione è la differenza, una volta applicato il cambio, delle attività (6.500) meno la somma delle passività, del fondo di dotazione e dell'utile (2.600 + 1.100 + 2.400) ed è dunque pari a 400 (6.500 – 6.100).
I passaggi successivi sono quelli tipici della redazione di un bilancio consolidato.
Infatti i conti della *branch* andranno sommati con quelli della casa madre. Il fondo di dotazione della stabile organizzazione andrà stornato in contropartita del credito della casa madre con il quale è stato creato tale fondo di dotazione.
Infine occorrerà effettuare l'eliminazione dei saldi *intercompany* a livello economico e patrimoniale fra la *branch* e la casa madre. Così, per esempio, gli acquisti di merci che la *branch* effettua dalla casa madre in contropartita delle vendite di quest'ultima, oppure gli acquisti per eventuali spese di regia a fronte di servizi prestati dalla casa madre, che avrà contabilizzato i relativi ricavi. A livello patrimoniale, occorrerà infine eliminare le reciproche posizioni debitorie e creditorie, qualora ve ne siano.

red240135 - - © Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA